



COMUNE DI TUSCANIA

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 20 del 30/05/2026

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto e decorrenza	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Classificazione dei rifiuti	6
Art. 4 Principi e obblighi	8
Art. 5 Finalità e oggetto della raccolta differenziata	9
Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali.....	10
Art. 7 Divieti ed obblighi generali	11
Art. 8 Ordinanze.....	12
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	13
Art. 9 Quantità straordinaria di conferimento	13
Art. 10 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	13
Art. 11 Contenitori dei rifiuti assegnati alle utenze	13
Art. 12 Raccolta domiciliare o “porta a porta”	14
Art. 13 Raccolta con contenitori stradali.....	15
Art. 14 Raccolta con strutture informatizzate	16
Art. 15 Raccolta su chiamata	17
Art. 16 Servizio di raccolta a chiamata con modalità SOD.....	17
Art. 17 Raccolta presso mercati e manifestazioni	18
Art. 18 Raccolta della frazione organica.....	18
Art. 19 Compostaggio della frazione organica	18
Art. 20 Raccolta della frazione carta.....	19
Art. 21 Raccolta delle frazioni plastica, vetro e metalli.....	19
Art. 22 Raccolta della frazione indifferenziata	19
Art. 23 Rifiuti ingombranti e RAEE.....	19
Art. 24 Gestione di particolari rifiuti urbani.....	20
Art. 25 Rifiuti provenienti dal “fai da te” domestico	20
Art. 26 Gestione dei rifiuti cimiteriali	20
Art. 27 Centro di Raccolta.....	21
Art. 28 Associazioni di volontariato	22
Art. 29 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione	22
Art. 30 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato	22
Art. 31 Pesatura dei rifiuti urbani	22
Art. 32 Tariffazione puntuale	23
TITOLO III - GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI URBANI.....	24
Art. 33 Individuazione dei rifiuti.....	24
Art. 34 Spazzamento delle strade.....	24
Art. 35 Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze.....	24
Art. 36 Rimozione delle foglie	25
Art. 37 Cestini stradali.....	25
Art. 38 Raccolta dei rifiuti abbandonati.....	25
Art. 39 Pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati	26
Art. 40 Deiezioni animali.....	26
Art. 41 Carogne animali	26

Art. 42	Pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni	26
Art. 43	Altri servizi di pulizia.....	27
Art. 44	Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	27
Art. 45	Sgombero della neve.....	27
Art. 46	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte.....	28
Art. 47	Cantieri edili. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.....	28
Art. 48	Volantinaggio - Contenitori di materiale pubblicitario	28
TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO.....		30
Art. 49	Mezzi di raccolta.....	30
Art. 50	Rilevazione dei conferimenti	30
Art. 51	Destinazione dei rifiuti raccolti	31
TITOLO V - SANZIONI		32
Art. 52	Controlli ed accertamenti.....	32
Art. 53	Sanzioni	32

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e decorrenza

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, disciplina la gestione integrata sul territorio comunale dei rifiuti urbani nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. Il comune effettua la Gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica.
3. Il presente Regolamento è aggiornato, con successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale, per recepire i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che abbiano carattere vincolante per i Comuni o per l'Ente territorialmente competente in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani.).
4. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale sono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia.
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del D. Lgs. 152/06 e di ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.
 - a) ATRIF: è l'Anagrafica Territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) AUTOCOMPOSTAGGIO: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - c) CARTA DELLA QUALITÀ: è il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - d) CENTRO DI RACCOLTA: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - e) CONFERIMENTO: la consegna dei rifiuti al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - f) DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - g) ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC): il soggetto cui, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, sono attribuite le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di regolazione dei relativi rapporti con i gestori, individuato, di norma, nell'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale (EGATO) o in altro ente ad esso equiparato. **Nota** – In assenza, o nelle more della piena operatività, dell'Ente territorialmente competente (ETC), le funzioni ad esso attribuite dal presente

Regolamento sono esercitate dal Comune di Toscana, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

- h) **GESTIONE DEI RIFIUTI:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- i) **GESTORE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI:** è il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;
- j) **GESTORE DELLA RACCOLTA E TRASPORTO:** è il soggetto che eroga il servizio di raccolta e trasporto, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- k) **GESTORE DELLO SPAZZAMENTO E DEL LAVAGGIO DELLE STRADE:** è il soggetto che eroga il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- l) **IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA:** assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 5 del DM Ambiente 20 Aprile 2017;
- m) **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- n) **IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;
- o) **IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- p) **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi e aerei;
- q) **MISURAZIONE PUNTUALE:** attività di misurazione conferimenti effettuati dalla singola utenza secondo le modalità indicate nel DM Ambiente 20 Aprile 2017;
- r) **ORARIO DI ESPOSIZIONE:** orario o fascia oraria nella quale il contenitore o il sacco deve essere esposto per le operazioni di raccolta;
- s) **PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- t) **PRODUTTORE:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- u) **PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO:** documento redatto dal gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata la pianificazione del servizio di raccolta e trasporto all'interno della gestione di riferimento;
- v) **PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO:** documento redatto dal gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata

la pianificazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade all'interno della gestione di riferimento;

- w) **UTENTE:** chiunque, a qualsiasi titolo, occupi, detenga o conduca locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, siti nel territorio comunale per i quali è dovuta la TARI, ivi compresi i soggetti non residenti titolari di seconde case o di altre unità immobiliari, nonché i titolari di attività economiche site nel territorio comunale;
- x) **UTENZE AGGREGATE:** punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o tecnicamente fattibile o conveniente la misura della quantità conferita da ciascuna utenza;
- y) **UTENZE CONDOMINIALI:** edifici che ospitano più utenze nei quali può essere attivato il sistema di conferimento collettivo;
- z) **UTENZE DOMESTICHE:** i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale, nonché i soggetti non residenti titolari di unità immobiliari ad uso abitativo (seconde case) situate nel territorio comunale, per le quali è dovuta la TARI;
- aa) **UTENZE NON DOMESTICHE:** le comunità, le attività commerciali, professionali, artigianali, dei servizi e produttive in genere, le sedi di enti e associazioni, per le quali è dovuta la TARI nel territorio comunale, a prescindere dalla residenza del titolare;
- bb) **RACCOLTA:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- cc) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta in cui un flusso merceologico di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- dd) **RACCOLTA DOMICILIARE O PORTA A PORTA:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
- ee) **RACCOLTA STRADALE:** la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;
- ff) **RACCOLTA SU CHIAMATA:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata mediante prenotazione da parte dell'utente con il soggetto gestore dei servizi;
- gg) **RECLAMO SCRITTO:** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;
- hh) **RECUPERO:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- ii) **RICHIEDA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO:** è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- jj) **RICHIEDA SCRITTA DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI:** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati; segnalazione per disservizio: comunicazione di un

- disseminazione effettuata tramite servizio telefonico, posta inclusa la posta elettronica, o sportello (fisico e online), ove previsto;
- kk) **RICHIESTA DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO:** è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- ll) **RIFIUTO:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- mm) **RIFIUTO DA IMBALLAGGIO:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione.
- nn) **RIUTILIZZO:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- oo) **SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE:** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- pp) **SMALTIMENTO:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- qq) **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- rr) **TARI:** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della legge 147/13, comprensiva sia della TARI determinata coi criteri presuntivi indicati nel d.P.R. 158/99 (TARI presuntiva) sia della TARI determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. 158/99 (tributo puntuale);
- ss) **TARIFFA CORRISPETTIVA:** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge 147/13;
- tt) **TARIFFAZIONE PUNTUALE:** è la tariffa corrispettiva o il tributo puntuale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 651, legge 147/13 ove la TARI sia determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. 158/99;
- uu) **TITR:** è il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF;
- vv) **TQRIF:** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ww) **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- xx) **TRATTAMENTO:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I rifiuti urbani sono ulteriormente suddivisi in domestici e da altre fonti (o non domestici).
2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter, del D. Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c), d), e).
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) i veicoli fuori uso;
 - e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 5.
4. Sono altresì rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti urbani:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani.
5. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
6. Sono rifiuti urbani i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi conferibili nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e della capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico di cui al successivo art. 9. Nello specifico si chiarisce che, come da comunicazione del MITE avente ad oggetto "Decreto Legislativo n.116/2020 – criticità interpretative ed applicative - chiarimenti", con riferimento ai rifiuti prodotti nelle attività da manutenzione del verde si devono considerare tre ipotesi:
- a) materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;
 - b) materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies;
 - c) materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato "fai da te", posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1.
7. Sono urbani, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), D. Lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche. Sono speciali i rifiuti di RAEE professionali.

Art. 4 Principi e obblighi

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività essenziale di pubblico interesse e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi e ha carattere di servizio pubblico essenziale.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. L'utente è tenuto al corretto conferimento dei rifiuti e alla separazione delle frazioni merceologiche alla fonte, nel rispetto della disciplina di settore, delle presenti disposizioni regolamentari e della Carta della Qualità del servizio, e collabora, in coerenza con la gerarchia europea di gestione dei rifiuti, alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti attraverso comportamenti virtuosi promossi dal Comune e dal Gestore.
4. La gestione del servizio di igiene urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e deve:
 - a) ispirarsi al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;

- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) conformarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) assicurare una erogazione continua, regolare e senza interruzioni.
5. La gestione dei rifiuti deve mirare:
- a) a evitare ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - b) a evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - c) a prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - d) a salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - e) a limitare la produzione dei rifiuti e a ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali e secondariamente energetiche.
6. La gestione dei servizi di igiene urbana persegue le seguenti finalità:
- a) assicura la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) individua le modalità di conferimento dei rifiuti in relazione alle tipologie di raccolta (stradale, domiciliare, presso la stazione di conferimento, ecc.);
 - c) disciplina le modalità di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani;
 - d) persegue una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione;
 - e) prescrive il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - f) tutela il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Art. 5 Finalità e oggetto della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata attua la separazione dei flussi di rifiuti a monte, con l'obiettivo di:
- a) diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti, attraverso il recupero di materiali fin nelle fasi della produzione, della distribuzione, del consumo e della raccolta;
 - c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani, per la trasformazione in fertilizzanti o compost agricoli;
 - d) raccogliere in maniera separata per tipologia materiali ingombranti di origine domestica;
 - e) garantire la raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", oli esausti, ecc.);
 - f) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando un'elevata protezione ambientale;
 - g) contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. È prevista la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti urbani:
- a) frazione organica
 - b) carta e cartone
 - c) plastica
 - d) vetro e alluminio
 - e) pannolini e pannoloni
 - f) farmaci scaduti, pile esauste, contenitori T/F

- g) frazione verde
 - h) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
 - i) rifiuti ingombranti (mobilio, materassi, ecc.)
 - j) rifiuti inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni eseguite dal titolare di utenze domestiche;
 - k) indumenti usati
 - l) olii esausti
 - m) eventuali ulteriori tipologie di rifiuto raccolte mediante conferimento al Centro Comunale di Raccolta, per le quali si rimanda allo specifico regolamento di gestione della struttura
3. Il Gestore della raccolta e trasporto può stipulare con gli utenti, in particolare con le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto, contratti onerosi per l'erogazione di speciali servizi di raccolta dei rifiuti urbani e per la gestione di rifiuti speciali.

Art. 6 Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi atte a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, anche attraverso l'istituzione di sperimentazioni e con il coinvolgimento delle utenze tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento.
3. I servizi oggetto del presente regolamento possono essere svolti con modalità e frequenze diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva domanda del servizio, in particolare nelle zone a bassa densità abitativa. Potranno, inoltre, essere attivate raccolte specifiche per particolari categorie di utenze.
4. Nella gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. L'ETC approva la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del TQRIF ARERA (Allegato A alla deliberazione n. 15/2022/R/RIF), la quale è resa disponibile sul portale della trasparenza di cui al TITR ARERA (Allegato A alla deliberazione n. 444/2019/R/RIF). Il Comune, in conformità alle vigenti normative (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, D.P.C.M. 19/05/1995, art. 11 del D.L. 30/07/1999 n. 286, art. 2, comma 461, della Legge 24/12/2007 n. 244), rende disponibile la Carta dei Servizi, nella quale sono dettagliate le modalità e le frequenze dei servizi, in coerenza con il presente Regolamento e con gli atti di affidamento del servizio. In assenza o nelle more dell'approvazione della Carta della Qualità da parte dell'ETC, il Comune può adottare e aggiornare una propria Carta dei Servizi strutturata in coerenza con i contenuti minimi previsti dal TQRIF e dal TITR, fermo restando che la Carta della Qualità ai sensi della regolazione ARERA resta di competenza dell'Ente territorialmente competente.
6. Il Comune attiverà seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - a) ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
 - b) conferimento presso strutture informatizzate;
 - c) ritiro su chiamata;

- d) conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale;
 - e) ritiro presso punti di raccolta stradali per particolari tipologie di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, quali oli alimentari esausti, indumenti usati, farmaci scaduti.
7. Il Comune può istituire servizi integrativi onerosi per la gestione dei rifiuti speciali, secondo le modalità definite con apposite convenzioni, in particolare per:
- a) rifiuti inerti non domestici;
 - b) rifiuti delle attività connesse alle imprese agricole, in particolare degli agriturismi;
 - c) teli da pacciamatura puliti;
 - d) contenitori di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, purché lavati e sanificati.

Art. 7 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani devono rispettare le norme del presente regolamento, curando in particolare il corretto e puntuale conferimento delle diverse frazioni dei rifiuti.
2. È vietato a chiunque:
 - a) abbandonare i rifiuti;
 - b) conferire nei contenitori dedicati ai rifiuti differenziati sostanze estranee alla specifica tipologia, compresi i rifiuti indifferenziati o non adeguatamente differenziati;
 - c) conferire al servizio materiali accesi o non completamente spenti, materiali facilmente infiammabili, sostanze putrescibili senza idoneo involucro protettivo, materiali (metallici e non) acuminati o taglienti senza apposita protezione, materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, sostanze liquide salvo ne sia specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
 - d) danneggiare le attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti ivi incluse le attrezzature fornite in comodato d'uso gratuito alle utenze;
 - e) non riconsegnare le attrezzature fornite nei casi di cessazione utenza e/o di fuoriuscita dal servizio pubblico;
 - f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
 - g) imbrattare il suolo pubblico o ad uso pubblico, anche con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
 - h) spostare senza autorizzazione i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti;
 - i) rovistare o prelevare rifiuti senza specifica autorizzazione dai contenitori, dagli impianti o dai centri di raccolta;
 - j) deporre rifiuti al di fuori dei contenitori e dei punti di raccolta;
 - k) conferire al servizio rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale;
 - l) conferire rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.
3. Le utenze non domestiche devono tener distinti sin dall'origine:
 - a) i flussi dei rifiuti speciali (pericolosi o non) dai rifiuti urbani, provvedendo autonomamente alla gestione dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa di settore;
 - b) le varie frazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.
4. Agli operatori del servizio si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copri capi, ecc.).
5. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.

6. Questo ente promuove il controllo e la verifica dei conferimenti con lo scopo di identificare i limiti di capienza e capacità di ogni ecoisola di quartiere disposta sul territorio comunale. Per tale motivo appare indispensabile identificare periodicamente tutti coloro che, nell'ambito di una "non residenzialità" dichiarata conferiscono altresì in maniera eccessiva ed impropria nell'ambito dell'ecoisola all'uopo predisposta proprio per chi vive Tuscania in limitati periodi dell'anno e usufruendo potenzialmente di seconde dimore. A tal proposito, il presente regolamento, definisce il limite non superiore ad 1 (uno) conferimento a settimana oltre il quale l'utente valica la condizione di non residenzialità, **con la sola esclusione del conferimento della frazione organica, il cui limite è definito per un massimo di 3 (tre) conferimenti a settimana.** Tale impostazione consente all'amministrazione comunale di ricondurre volumi di conferimento incontrollati alle ecoisole di quartiere di competenza e relative a tutti coloro che, pur in una condizione di non residenza anagrafica, utilizzano la loro dimora in maniera inequivocabilmente continuativa. In sintesi, e con lo scopo di evitare inflazione ingiustificata e mal gestibile dell'ecoisola per non residenti, tutti coloro – qualificati quali "non residenti" – che conferiscono presso la medesima ecoisola più di una volta a settimana, vengono ricondotti al conferimento di zona presso le ecoisole di quartiere.
7. **Gli iscritti AIRE sono equiparati ai residenti ai fini del conferimento dei rifiuti urbani**

Art. 8 Ordinanze

1. Il Sindaco con ordinanza può prescrivere forme di conferimento atte a differenziare i flussi dei rifiuti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 9 Quantità straordinaria di conferimento

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tassa/tariffa non inferiore a 1.000 mq, che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 20% il parametro K_d applicato alla Categoria di riferimento nella determinazione della parte variabile della tariffa ai sensi del DPR 158/99.
2. L'utente che ritenga di realizzare un conferimento straordinario di rifiuti urbani deve darne comunicazione al Gestore della raccolta e trasporto entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente deve regolarizzare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è tacitamente confermata di anno in anno. L'utente che ha già presentato la predetta comunicazione e che prevede nell'anno successivo di rientrare nei limiti del conferimento ordinario deve darne comunicazione nei termini di cui al comma precedente.
4. Il Gestore della raccolta e trasporto indica all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.

Art. 10 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è svolto sull'intero territorio comunale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Le specifiche modalità e le frequenze del servizio sono dettagliate nella Carta della Qualità e nella Carta dei Servizi.

Art. 11 Contenitori dei rifiuti assegnati alle utenze

1. Tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori riutilizzabili o dei contenitori a perdere (sacchi) forniti dal servizio e adibiti alla raccolta e al conferimento individuale.
2. La dotazione di contenitori è rapportata alla tipologia e alle esigenze dell'utenza, ed è corredata dalle istruzioni per l'uso e il calendario di raccolta, con le ulteriori indicazioni per differenziare correttamente i rifiuti e conferirli al servizio. Nuove forniture di contenitori a consumo sono consegnate all'utenza con la frequenza indicata nella Carta della Qualità o nella Carta dei Servizi.
3. I contenitori in dotazione alle utenze aggregate sono dati in consegna all'amministratore del complesso o ad altro soggetto a ciò abilitato.
4. I contenitori sono di norma dotati di dispositivo di identificazione dell'utenza, dell'indicazione del tipo di rifiuto contenuto e di ogni altra informazione utile ai fini del conferimento.
5. L'utente deve mantenere i contenitori assegnati in buono stato, fatta salva la normale usura, e curarne il lavaggio e la pulizia.

6. Il Gestore della raccolta e trasporto provvede alla sostituzione dei contenitori che risultino accidentalmente danneggiati o non più funzionali all'uso, anche nel dispositivo di identificazione, su richiesta dell'utenza e previa restituzione del contenitore precedente. L'utente deve segnalare tempestivamente l'inidoneità del contenitore o, se rilevabile, del dispositivo di identificazione.
7. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di sostituzione va accompagnata da:
 - a) dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel caso di contenitori di piccola volumetria ossia sprovvisti di ruote;
 - b) copia di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza per contenitori di maggiori dimensioni ossia per contenitori con 2 o 4 ruote.
8. I contenitori assegnati all'utenza devono essere conservati preferibilmente in aree private. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, in particolare nel centro storico o in edifici privi di spazi idonei, il Comune individua aree di prossimità o soluzioni alternative autorizzate.
9. Nelle nuove costruzioni e nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata, nonché in sede di approvazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi, devono essere previsti, in conformità al regolamento edilizio comunale e agli strumenti di pianificazione vigenti, spazi idonei al posizionamento e alla movimentazione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti, da collocare di norma all'interno delle aree private pertinenziali. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, il Comune può individuare e autorizzare spazi collettivi di prossimità per il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata.
10. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati vuoti e puliti secondo le indicazioni riportate nella Carta della Qualità e nella Carta dei Servizi. Verrà in tale occasione rilasciata apposita ricevuta, la quale dovrà essere allegata alla richiesta di cessazione. La mancata restituzione delle attrezzature fornite all'utenza comporterà l'applicazione della relativa sanzione amministrativa. Per i contenitori con ruote è previsto il servizio di ritiro a cura del Gestore della raccolta e trasporto, previa richiesta dell'utente.
11. Possono essere effettuate richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità secondo le indicazioni riportate nella Carta della Qualità.

Art. 12 Raccolta domiciliare o “porta a porta”

1. Nel servizio di raccolta domiciliare i rifiuti sono conferiti dall'utente, suddivisi per tipologia merceologica, inserendoli nei corrispondenti contenitori e collocandoli nei punti di conferimento, se attivati, o sulla sede stradale.
2. La raccolta domiciliare è svolta di regola nel centro abitato e negli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio, come meglio dettagliato nella Carta della Qualità e nella Carta dei Servizi o, comunque, nel Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui all'art. 35 del TQRIF, predisposto dal Gestore della raccolta e trasporto.
3. L'utente deve:

- a) conservare il rifiuto prima del conferimento in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, in particolare per la frazione organica;
 - b) conferire le frazioni differenziate, salvo la frazione organica, pulite e asciutte, prive di sostanze estranee, e ridotte il più possibile di volume, per gli imballaggi quali cartoni, contenitori di plastica, scatole e scatoloni, ad eccezione degli imballaggi in vetro che devono essere conferiti integri;
 - c) inserire i rifiuti esclusivamente nei contenitori in dotazione; è vietato, nell'atto di riduzione del volume, pressare i rifiuti in maniera tale da rendere difficoltosa l'uscita dai contenitori all'atto dello svuotamento;
 - d) esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione in prossimità del punto di normale percorrenza del mezzo di raccolta, evitando intralci al transito veicolare o pedonale, disturbi per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti; qualora la posizione dei contenitori risulti pregiudizievole per il paesaggio l'utente dovrà trovare una collocazione più idonea o, in subordine, dovrà posizionare i contenitori poco prima della raccolta e ritirarli con sollecitudine;
 - e) esporre i contenitori nei giorni e negli orari stabiliti dalla Carta dei Servizi; deroghe al riguardo sono ammesse solo previa autorizzazione degli uffici comunali;
 - f) chiudere i contenitori e gli eventuali sacchetti posizionati al loro interno;
 - g) ritirare i contenitori dopo lo svuotamento e comunque entro gli orari stabiliti, fatta salva specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali.
4. L'utente risponde dei danni provocati, anche accidentalmente, dai contenitori esposti con modalità e in giorni o orari difforni da quanto stabilito.
 5. Nelle vie impraticabili ai mezzi del servizio o in altri casi individuati dal Comune, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, in conformità alle indicazioni impartite dagli Uffici Comunali.
 6. Gli addetti del servizio devono ripulire le superfici sulle quali si sono verificati spargimenti anche accidentali di rifiuti in prossimità del punto di raccolta.
 7. Le utenze aggregate, se attivate, dovranno conferire i rifiuti impiegando le specifiche attrezzature previste per questo tipo di utenza.
 8. Per le utenze non domestiche con un'elevata produzione di rifiuti urbani il conferimento avverrà, per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore della raccolta e trasporto e consegnati in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta.
 9. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti esposti che non siano conformi a quanto previsto nel presente Regolamento, applicando all'esterno del contenitore un avviso di non conformità.

Art. 13 Raccolta con contenitori stradali

1. La raccolta con contenitori stradali è svolta in conformità a quanto dettagliato nella Carta della Qualità e nella Carta dei Servizi o, comunque, nel Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui all'art. 35 del TQRIF, predisposto dal Gestore della raccolta e trasporto.
2. I contenitori collocati sulla sede stradale devono essere:
 - a) costruiti con materiali resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili e che riducano al minimo la rumorosità durante le operazioni di raccolta;

- b) dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.
 - c) adeguati alla specifica frazione dei rifiuti, con accorgimenti atti ad evitare lo spandimento di esalazioni moleste e che i rifiuti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali;
 - d) collocati di norma in apposite piazzole e comunque in modo da evitare o limitare il più possibile disagi e intralci alla mobilità, specie delle persone con disabilità;
 - e) svuotati con modalità e frequenze che assicurino l'integrità e la qualità dei rifiuti prelevati rispetto a quelli conferiti;
 - f) mantenuti in costante efficienza e puliti periodicamente a cura del Gestore della raccolta e trasporto.
3. L'utente deve servirsi del contenitore disponibile più vicino. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro corrispondente contenitore.
4. I materiali voluminosi e gli imballaggi rigidi (ad esclusione del vetro), prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e compattati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
5. Il Gestore della raccolta e trasporto assicura ad ogni svuotamento dei contenitori stradali anche l'asporto dei materiali che si trovassero al di fuori dei contenitori.
6. Il Gestore della raccolta e trasporto deve curare la pulizia e il lavaggio e la disinfezione delle aree sulle quali i contenitori sono posti per una distanza di almeno cinque metri dai contenitori stessi.

Art. 14 Raccolta con strutture informatizzate

1. Il Comune può installare, direttamente o tramite il Gestore del servizio, sul suolo pubblico o su altre aree messe a disposizione, strutture informatizzate ad utilizzo controllato per il conferimento di diverse tipologie di rifiuti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, **dotate di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada, mantenute in costante efficienza e pulite periodicamente a cura del Gestore della raccolta e trasporto.**
2. L'installazione delle strutture informatizzate è subordinata al rilascio dei necessari atti autorizzativi da parte del Comune, ivi compresi, ove dovuti, i titoli per l'occupazione di suolo pubblico e gli assensi previsti dal regolamento edilizio e dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché, nei casi previsti dalla normativa, al preventivo parere degli enti competenti in materia di tutela paesaggistica e di viabilità ai sensi del Codice della Strada.
3. La raccolta presso strutture informatizzate è svolta in conformità a quanto dettagliato nella Carta della Qualità e nella Carta dei Servizi o, comunque, nel Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui all'art. 35 del TQRIF, predisposto dal Gestore della raccolta e trasporto. Le caratteristiche e modalità di utilizzo di tali strutture saranno riportate presso la struttura stessa, nella Carta della Qualità e nella Carta dei Servizi.
4. Il conferimento dei rifiuti avviene attraverso sportelli o accessi che indicano il materiale conferibile, previo riconoscimento dell'utenza con sistemi elettronici (badge, tessera sanitaria, transponder o dispositivi mobili, ecc.).
5. All'esterno delle strutture informatizzate è vietato depositare rifiuti.

6. La struttura informatizzata potrà essere dotata di dispositivi di videosorveglianza per controllare il corretto conferimento dei rifiuti e per rilevare la commissione di atti vandalici, di depositi esterni o di comportamenti che possano comprometterne la funzionalità come meglio specificato nel Regolamento comunale relativo alla video sorveglianza.
7. È vietato affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sulla struttura informatizzata, se non con l'autorizzazione del Comune.

Art. 15 Raccolta su chiamata

1. Sono previsti servizi di raccolta su chiamata per frazioni di rifiuto specifiche quali rifiuti ingombranti, RAEE di grandi dimensioni e rifiuti verdi.
2. La raccolta a chiamata e le frazioni per le quali è previsto il ritiro assieme alle relative modalità di conferimento (giornate dedicate al servizio, modalità di prenotazione, quantitativi conferibili, utenze a cui è dedicato il servizio, ecc.) è specificato nella Carta della Qualità e nella Carta dei Servizi, comunque, nel Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui all'art. 35 del TQRIF, predisposto dal Gestore della raccolta e trasporto.
3. L'utenza che desidera conferire tali rifiuti dovrà prenotare il servizio di ritiro corrispondente attraverso canali posti a disposizione dal Gestore della raccolta e trasporto (Numero Verde, indirizzo e-mail, modulo da compilare presso sportello fisico, modulo da compilare su sportello on-line, specifica funzione su applicazione per dispositivi mobili, ecc.).
4. Il conferimento avviene da parte dell'utenza depositando i rifiuti su suolo pubblico in adiacenza alla propria abitazione, senza creare ingombro alla pubblica viabilità, affinché sia agevole il ritiro da parte del Gestore della raccolta e trasporto nelle giornate stabilite.
5. È vietato il conferimento di rifiuti non conformi a quelli per cui è prevista la raccolta su chiamata o il conferimento di rifiuti conformi senza previa prenotazione tramite canali appositamente dedicati.
6. Il Gestore della raccolta e trasporto deve curare la pulizia, il lavaggio e la disinfezione delle aree sulle quali i rifiuti vengono conferiti.

Art. 16 Servizio di raccolta a chiamata con modalità SOD

1. Il servizio di raccolta denominato Service On Demand (SOD), qualora attivato, è un servizio di raccolta domiciliare in cui l'utente comunica preventivamente al Gestore dei servizi di raccolta e trasporto l'intenzione a conferire una tipologia di rifiuto nel giorno di calendario. L'utenza riceve una comunicazione attraverso i canali indicati nella Carta della Qualità e/o nella Carta dei Servizi (quali Numero Verde, servizio Whatsapp, pagina web, indirizzo e-mail, modulo da compilare presso sportello fisico, modulo da compilare su sportello on-line, specifica funzione su applicazione per dispositivi mobili, ecc.), alla quale deve rispondere se intenzionato o meno ad esporre il contenitore e conferire il rifiuto previsto a calendario nella giornata successiva. In caso di assenza di risposta si considera come intenzione a non conferire il rifiuto.
2. Il conferimento avviene da parte dell'utenza depositando i rifiuti su suolo pubblico in adiacenza alla propria abitazione, senza creare ingombro alla pubblica viabilità, affinché sia agevole il ritiro da parte del Gestore della raccolta e trasporto nelle giornate stabilite. Sono a carico delle utenze tutti gli obblighi già riportati per il servizio di raccolta domiciliare di cui all'art. 12, commi 3) e 4).

3. È vietato il conferimento di rifiuti non conformi a quelli per cui è prevista la raccolta su chiamata o il conferimento di rifiuti conformi senza previa prenotazione tramite canali appositamente dedicati.
4. Il Gestore della raccolta e trasporto deve curare la pulizia, il lavaggio e la disinfezione delle aree sulle quali i rifiuti vengono conferiti.
5. I conferimenti effettuati dalle utenze tramite prenotazione del servizio con modalità SOD possono concorrere alla misurazione puntuale delle quantità ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale solo se il servizio è erogato mediante sistemi di identificazione e contabilizzazione conformi al D.M. 20 aprile 2017; le modalità operative di registrazione e imputazione dei conferimenti SOD sono definite nella Carta della Qualità e nella Carta dei Servizi.

Art. 17 Raccolta presso mercati e manifestazioni

1. La raccolta dei rifiuti presso mercati e manifestazioni è svolta del Gestore della raccolta e trasporto in conformità a quanto previsto dalla Carta della Qualità e/o dalla Carta dei Servizi, nelle giornate dedicate ai mercati e alle manifestazioni al termine delle stesse;
2. Le utenze, in occasione dei mercati e delle manifestazioni, conferiscono i rifiuti in appositi contenitori forniti dal Gestore della raccolta e trasporto o già in dotazione.

Art. 18 Raccolta della frazione organica

3. La raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani viene effettuata con il sistema porta a porta, presso le strutture informatizzate **e ne viene garantito il conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta..**
4. Per maggiori specifiche sulla raccolta di tale frazione si rimanda alla Carta della Qualità e/o alla Carta dei Servizi.

Art. 19 Compostaggio della frazione organica

1. Il Comune può attivare forme di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite riduzione della Tassa o tariffa sui rifiuti.
2. Per il compostaggio si devono utilizzare le apposite attrezzature (composter), collocate su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali.
3. Chi attiva il compostaggio domestico deve:
 - a) gestirlo in maniera decorosa, evitando esalazioni moleste, la proliferazione di animali nocivi o indesiderati, nonché ogni danno o pericolo di danno all'ambiente o alle persone;
 - b) inserire nel composter solo materiali idonei a subire il processo di compostaggio, quali rifiuti di cucina, scarti del giardino e dell'orto, segatura e trucioli da legno non trattato, cenere di combustione di scarti vegetali;
 - c) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche per garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - d) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici.

Art. 20 Raccolta della frazione carta

1. La raccolta della frazione carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, ecc., viene effettuata con il sistema porta a porta, presso le strutture informatizzate **e ne viene garantito il conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta.**
2. Per maggiori specifiche sulla raccolta di tale frazione si rimanda alla Carta della Qualità e/o alla Carta dei Servizi.

Art. 21 Raccolta delle frazioni plastica, vetro e metalli

1. La raccolta delle frazioni plastica, vetro, metalli (lattine in alluminio e banda stagnata) viene effettuata con il sistema porta a porta, presso le strutture informatizzate **e ne viene garantito il conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta.**
2. Per maggiori specifiche sulla raccolta di tale frazione si rimanda alla Carta della Qualità e/o alla Carta dei Servizi.
3. I rifiuti di plastica, vetro e metalli sono conferiti utilizzando gli specifici contenitori forniti in dotazione.

Art. 22 Raccolta della frazione indifferenziata

1. La raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani viene effettuata con il sistema porta a porta e presso le strutture informatizzate.
2. I rifiuti della frazione indifferenziata sono conferiti utilizzando gli specifici contenitori forniti in dotazione. Per maggiori specifiche sulla raccolta di tale frazione, ivi incluse raccolte aggiuntive/integrative dedicate a particolari tipologie di rifiuti indifferenziati (es. tessili sanitari) e/o utenze, si rimanda alla Carta della Qualità e/o alla Carta dei Servizi.

Art. 23 Rifiuti ingombranti e RAEE

1. I rifiuti urbani ingombranti, che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta (quali mobilio, componenti di arredamento, ecc.) ed i rifiutidi apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di tipo domestico, anche *dual use*, sono conferiti tramite ritiro su chiamata, mediante conferimento al Centro di Raccolta oppure tramite modalità specifica prevista dalla Carta della Qualità e/o dalla carta dei Servizi.
2. I conferimenti effettuati dalle utenze tramite prenotazione del servizio con modalità SOD possono concorrere alla misurazione puntuale delle quantità ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale solo se il servizio è erogato mediante sistemi di identificazione e contabilizzazione conformi al D.M. 20 aprile 2017; le modalità operative di registrazione e imputazione dei conferimenti SOD sono definite nella Carta della Qualità e nella Carta dei Servizi.
3. La Carta della Qualità e la Carta dei Servizi indicano i ritiri o i quantitativi conferibili senza oneri a carico del richiedente e i costi dei ritiri o conferimenti eccedentari.
4. L'utente deve conferire i rifiuti in una posizione facilmente accessibile ai mezzi di raccolta, secondo le indicazioni fornite dal Gestore della raccolta e trasporto in fase di prenotazione e/o secondo quanto indicato nella Carta della qualità e/o nella Carta dei Servizi, in modo ordinato,

occupando il minimo spazio pubblico, senza intralciare il passaggio e la sosta di veicoli e persone.

5. È vietato tagliare o danneggiare le serpentine dei frigoriferi dei congelatori e degli apparecchi di condizionamento dell'aria.

Art. 24 Gestione di particolari rifiuti urbani

1. Le seguenti tipologie di rifiuto sono conferite al servizio pubblico dalle sole utenze domestiche in maniera differenziata presso il Centro di raccolta o con le seguenti modalità:
 - a) le pile e batterie esauste possono essere conferite in contenitori collocati di norma all'interno o in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccaia, orologiaia, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove esistono contenitori per gli altri tipi di rifiuti;
 - b) i farmaci scaduti possono essere conferiti nei contenitori collocati all'interno delle farmacie, delle unità del servizio sanitario nazionale e degli studi medici;
 - c) gli oli possono essere conferiti in appositi contenitori posizionati sul territorio comunale o comunque presso l'ecocentro;
 - d) i contenitori etichettati T e/o F, le lampade a scarica e i toner esausti possono essere conferiti, presso i punti di vendita specializzati e presso soggetti autorizzati o comunque presso il CCR;
2. I titolari delle attività ove è prevista l'installazione di tali contenitori devono:
 - a) consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - b) collaborare con il Gestore della raccolta e trasporto per la diffusione del materiale informativo del servizio;
 - c) comunicare al Comune ogni inconveniente che possa compromettere il buon funzionamento del servizio.
3. I contenitori di cui al primo comma devono essere svuotati e puliti dal Gestore della raccolta e trasporto, oppure secondo modalità specifiche previste dalla Carta della Qualità e/o dalla Carta dei Servizi, con le frequenze indicate nelle stesse;
4. I rivenditori, in caso di necessità, possono richiedere svuotamenti aggiuntivi contattando il Gestore della raccolta e trasporto utilizzando i contatti riportati nella Carta della Qualità.

Art. 25 Rifiuti provenienti dal "fai da te" domestico

1. Possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta:
 - a) i rifiuti inerti prodotti in proprio da piccole demolizioni realizzate in ambito domestico;
 - b) i rifiuti composti essenzialmente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione su veicoli a motore prodotti in proprio dalle sole utenze domestiche.
2. Tali materiali non possono essere immessi nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Art. 26 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali comprendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;

b) esumazioni ed estumulazioni

2. I rifiuti ordinaria attività cimiteriale, composti di regola da fiori secchi, corone di fiori, carte, ceri, rottami e materiali lapidei, nonché dai rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, devono essere differenziati e conferiti nei contenitori per rifiuti urbani a disposizione dei cimiteri.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono di regola costituiti, ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti di fiori inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse, come zinco e piombo.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono gestiti con le necessarie precauzioni, nel rispetto della normativa di settore e devono essere:
 - a) inseriti, dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi flessibili a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto prodotto nell'area cimiteriale, con la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - b) depositati provvisoriamente, se necessario per una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, in idonea area all'interno del cimitero;
 - c) avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa; in alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.
5. La gestione dei rifiuti esumazioni ed estumulazioni è svolta dal Comune di Tuscania, tramite ditte specificamente incaricate o tramite altro soggetto indicato nella Carta della Qualità e/o nella Carta dei Servizi, utilizzando per il trasporto un idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio, o comunque al termine di ogni giornata di lavoro.

Art. 27 Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta è costituito da una area attrezzata, recintata e custodita, destinata a ricevere i rifiuti urbani direttamente conferiti in maniera differenziata dagli utenti.
2. Presso il Centro di Raccolta sono raccolte le frazioni di rifiuto urbano indicate altresì nella Carta della Qualità e/o nella Carta dei Servizi e/o nello specifico Regolamento di gestione della struttura.
3. Il Centro di Raccolta è gestito e controllato da specifico personale che deve mantenerlo pulito e in ordine, e prestare informazioni fornendo aiuto agli utenti per il corretto conferimento dei rifiuti.
4. Le diverse tipologie di rifiuto dovranno essere conferite nelle zone e nei contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, contenitori speciali, roller, altri contenitori, ...).
5. I contenitori pieni dovranno essere inviati a recupero o smaltimento, per garantire la continuità nel conferimento.

Art. 28 Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbanisolo con specifica autorizzazione del Comune e partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale o dalla programmazione comunale.
2. Le attività delle associazioni di volontariato **operanti** in modo continuativo o periodico**nell'ambito delle iniziative connesse alla gestione ambientale, alla raccolta rifiuti, alla tutela del territorio e alla promozione di pratiche di sostenibilità dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, secondo modalità e criteri stabiliti dagli uffici competenti. Il Comune, riconosciuto il valore sociale, ambientale e civico delle attività svolte dalle associazioni, potrà prevedere forme di sostegno economico finalizzate a supportarne l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente.**

Art. 29 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Le attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza possono essere condotte sia dal Comune sia del Gestore della raccolta e trasporto, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta della Qualità e/o dalla Carta dei Servizi e dagli atti di affidamento.
2. Il Gestore della raccolta e trasporto è tenuto a dare ampia pubblicità dei risultati raggiunti nell'anno precedente, in particolare per la raccolta differenziata.**Il Comune si impegna alla pubblicazione trimestrale dei dati a sua disposizione al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani.**
3. Il Comune verifica la corretta differenziazione dei rifiuti e il rispetto delle norme previste dal presente Regolamento tramite il personale del Gestore della raccolta e trasporto e/o anche per tramite di soggetti terzi incaricati.

Art. 30 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali conferiti in raccolta differenziata sono avviati a strutture/impiantiautorizzati per le operazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio ivi inclusa la preparazione per il riutilizzo/riuso.
2. Particolari tipologie di rifiuti, ad elevato impatto ambientale, per le quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, possono essere destinate allo smaltimento, previo eventuale pretrattamento, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 31 Pesatura dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento devono essere pesatidal Gestore della raccolta e trasporto prima di essere inviati al recupero o allo smaltimento.L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli per accertare la regolarità delle operazioni di pesatura.

2. I dati riguardanti i quantitativi di rifiuti raccolti e smaltiti, suddivisi per tipologia, sono conservati a cura del Gestore della raccolta e trasporto e devono essere prodotti a richiesta dell'Amministrazione e degli enti di controllo.

Art. 32 Tariffazione puntuale

1. Il Comune può adottare, anche in forma graduale e per ambiti territoriali o tipologie di utenze, un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 20 aprile 2017 e della normativa vigente, al fine di consentire l'applicazione di forme di tariffazione corrispettiva o di parte variabile della TARI commisurate all'effettiva produzione dei rifiuti. Le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe restano disciplinate dal Regolamento TARI comunale e dalle relative deliberazioni tariffarie.
2. La misurazione puntuale può essere effettuata, singolarmente o in forma combinata, mediante:a) sistemi di identificazione delle utenze e rilevazione degli svuotamenti o delle aperture dei contenitori (ad esempio dispositivi RFID, TAG o analoghi sistemi elettronici);b) conferimenti presso strutture informatizzate ad accesso controllato, con identificazione dell'utenza e registrazione dei conferimenti;c) sistemi equivalenti di misurazione previsti dalla normativa vigente e conformi ai requisiti tecnici indicati dal D.M. 20 aprile 2017.
3. Le frazioni merceologiche oggetto di misurazione puntuale, le modalità di attribuzione dei conferimenti alle singole utenze e i criteri di utilizzo dei dati ai fini tariffari sono definiti nella Carta della Qualità, nella Carta dei Servizi e negli atti comunali in materia di entrate, nel rispetto del Regolamento TARI e della regolazione ARERA applicabile.
4. I dati raccolti nell'ambito dei sistemi di misurazione puntuale sono trattati dal Comune e dal Gestore nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, limitatamente alle finalità connesse all'erogazione del servizio, alla rendicontazione, alla trasparenza verso gli utenti e all'applicazione della tariffazione puntuale.

TITOLO III - GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI URBANI

Art. 33 Individuazione dei rifiuti

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione dei rifiuti urbani provenienti da:
 - a) spazzamento delle strade;
 - b) lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze;
 - c) spazzamento delle foglie;
 - d) svuotamento dei cestini stradali;
 - e) raccolta dei rifiuti abbandonati;
 - f) pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati;
 - g) pulizia delle deiezioni animali;
 - h) raccolta delle carogne animali;
 - i) pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni;
 - j) altri servizi di pulizia.

Art. 34 Spazzamento delle strade

1. Il servizio di spazzamento delle strade viene effettuato ove previsto dal Comune, nel rispetto di quanto indicato nella Carta della Qualità e/o nella Carta dei Servizi, o, comunque, nel Programma delle attività di spazzamento e lavaggio di cui all'art. 42 del TQRIF, predisposto dal Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade.
2. Possono essere oggetto del servizio di spazzamento:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
 - e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico o ad uso pubblico, compresa la parte coperta da tettoie;
 - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.
3. La pulizia delle strade è effettuata manualmente e/o tramite appositi automezzi, evitando di sollevare polvere e di ostruire con i detriti le caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici per contenere il più possibile le emissioni sonore.
5. Le operazioni di spazzamento devono essere svolte, di regola, nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
6. La raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici sono a carico degli Enti competenti.

Art. 35 Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze

1. Il servizio di lavaggio, disinfezione e diserbo può essere eseguito su specifica richiesta del Comune o secondo quanto indicato nella Carta della Qualità e/o nella Carta dei Servizi, anche tramite ditte specificamente incaricate. Deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute ad eventi programmati o imprevisti.

2. Le operazioni devono essere effettuate con automezzi idonei al servizio da svolgere e dotati di ogni strumento atto al più efficace e funzionale svolgimento del servizio. Gli automezzi devono procedere a una velocità che consenta di spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 36 Rimozione delle foglie

1. La rimozione delle foglie può essere eseguita nelle superfici delle strade, delle piazze e dei viali circoscritti da alberature pubbliche poste nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento e, comunque, in conformità di quanto previsto dalla Carta della qualità e/o dalla Carta dei Servizi, anche tramite ditte specificamente incaricate.
2. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su idonei automezzi per il trasporto all'impianto finale di trattamento.

Art. 37 Cestini stradali

1. Il Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade provvede alla manutenzione dei cestini stradali per la carta e i piccoli rifiuti.
2. I cestini dovranno permettere il conferimento solo dei rifiuti di piccole dimensioni e impedire che sopra di essi siano collocati rifiuti di ogni specie.
3. Il servizio di vuotatura cestini e sostituzione sacchi viene effettuato nel rispetto di quanto indicato nella Carta della Qualità e/o nella Carta dei Servizi o, comunque, nel Programma delle attività di spazzamento e lavaggio di cui all'art. 42 del TQRIF, predisposto dal Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade.
4. È vietato introdurre nei cestini stradali:
 - a) rifiuti non di piccola dimensione;
 - b) rifiuti prodotti negli edifici, nelle relative pertinenze o comunque in aree private;
 - c) sacchi o buste di qualsiasi tipo e con qualsiasi contenuto.
5. È vietato danneggiare in qualsiasi modo, rimuovere, deturpare i cestini porta rifiuti, nonché apporvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 38 Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore della raccolta e trasporto rifiuti o dal Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, anche su richiesta del Comune.
2. Nel caso di rifiuti pericolosi, la raccolta e lo smaltimento sono effettuate da ditte specificamente incaricate dal Comune o, su indicazione di questo, dal Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade.
3. Il Comune adotta le azioni per individuare i responsabili dell'abbandono e addebita loro i costi e i danni.
4. Possono essere effettuate richieste di pronto intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità

o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie secondo le indicazioni riportate nella Carta della Qualità.

Art. 39 Pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali grigliati

1. I pozzetti d'ispezione, i grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade secondo le modalità previste dalla Carta della Qualità e/o dalla carta dei Servizi.
2. È vietato introdurre rifiuti in tali manufatti.

Art. 40 Deiezioni animali

1. I proprietari e chiunque accompagni animali domestici in aree pubbliche o di uso pubblico deve essere munito di dispositivi per l'immediata rimozione delle deiezioni, che devono essere poiconferite unicamente negli appositi cestini nei comuni cestini gettacarte.
2. I medesimi soggetti sono comunque tenuti ad evitare che gli animali sporchino gli spazi pubblici e di uso pubblico, anche a verde.

Art. 41 Carogne animali

1. Il Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade od altro soggetto individuato dal Comune ed indicato nella Carta della Qualità e/o nella Carta dei Servizi, provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del servizio veterinario competente, delle spoglie di animali domestici e selvatici giacenti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari Competenti.
3. I rifiuti di origine animale devono essere conferiti agli appositi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508.

Art. 42 Pulizia dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni

1. I titolari di posti di vendita nei mercati, in area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti nei contenitori predisposti o forniti dal Servizio.
2. Il Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade provvede alla pulizia dei mercati al termine degli stessi, contenendo i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre analoghe manifestazioni debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti sono conferiti negli appositi contenitori predisposti dal Servizio.
4. Chiunque intenda organizzare iniziative, quali feste, sagre, manifestazioni culturali, sportive e simili, su strade, piazze ed aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, deve richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali, allegando il programma dell'iniziativa ed

indicando le aree interessate, e indicando il responsabile della gestione dei rifiuti nell'ambito della manifestazione.

5. Gli organizzatori devono curare che nel corso della manifestazione:
 - a) Si prevenga la produzione di rifiuti, attraverso anche l'utilizzo di stoviglie e posate in materiali duraturi e riutilizzabili e di bicchieri e bottiglie con "vuoto a rendere";
 - b) si attui e valorizzi la raccolta differenziata;
 - c) si riduca il ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
 - d) i rifiuti compostabili siano preventivamente chiusi in sacchi biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432 ed inseriti in appositi contenitori;
 - e) si promuova la sensibilità e la cultura ambientale dei partecipanti e della comunità;
 - f) si riduca l'impatto sull'ambiente, favorendo l'utilizzo di prodotti di "filiera corta", l'uso dei mezzi pubblici, l'uso di energie alternative rinnovabili.

Art. 43 Altri servizi di pulizia

1. Il Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade od altro soggetto incaricato effettua, su richiesta del Comune, altri servizi di pulizia ed igiene urbana secondo quanto previsto dalla Carta della Qualità e/o dalla Carta dei Servizi.

Art. 44 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che utilizzano spazi pubblici o di uso pubblico devono provvedere, nei giorni di apertura dell'attività, alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata nonché sulle aree contigue, **definite da successivo e specifico atto degli uffici competenti**, che siano imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (quali cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari), anche installando cestini e contenitori per rifiuti. All'orario di chiusura dell'esercizio tali aree devono risultare perfettamente pulite.
2. I rifiuti raccolti ai sensi del comma precedente devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di cui al comma precedente, spingendoli al di fuori di esse.

Art. 45 Sgombero della neve

1. In caso di nevicate, il Comune, anche tramite il Gestore della Raccolta e trasporto e/o il Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade od altro soggetto incaricato, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
2. I titolari di banchi di vendita su aree pubbliche o ad uso pubblico devono tenerle sgombre dalla neve.

3. Gli abitanti e utilizzatori degli edifici devono sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato, e abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono sulla pubblica via.

Art. 46 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti a cura del proprietario od chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, gli interessati devono realizzare anche le necessarie recinzioni, i canali di scolo o le altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. I soggetti di cui ai due commi precedenti devono provvedere anche allo sfalcio dell'erba e alla rimozione dei rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi, per evitare la presenza e la proliferazione di animali dannosi, quali topi e zanzare.
4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati.

Art. 47 Cantieri edili. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua attività edilizie o opere su strade è tenuto a mantenere e riconsegnare l'area pubblica o di uso pubblico occupata o comunque interessata dai lavori perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali e il soggetto per conto del quale tali operazioni sono svolte deve provvedere, ad operazioni ultimate, ad asportare i rifiuti generati da tali attività.
3. I medesimi obblighi valgono qualora aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dai mezzi impiegati per le operazioni di cui ai commi precedenti.
4. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata dal servizio pubblico, con addebito dei costi ai responsabili.

Art. 48 Volantinaggio - Contenitori di materiale pubblicitario

1. È vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico, o lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili. È consentita la distribuzione a mano di volantini e stampati su aree pubbliche o aperte al pubblico, senza intralcio alla circolazione e nel rispetto del decoro urbano. È vietato abbandonarli o lanciaarli sul suolo pubblico, collocarli sui veicoli in sosta (parabrezza/tergicristalli/portiere) e distribuirli da veicoli in movimento. I divieti si applicano indipendentemente dal contenuto del messaggio. Restano ferme le disposizioni statali in materia di propaganda elettorale.
2. È vietato collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.

3. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno rimossi dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 49 Mezzi di raccolta

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato con idonei automezzi, autorizzati secondo le norme vigenti, dotati degli accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, a perfetta tenuta, per evitare la dispersione di rifiuti, di percolato e l'emanazione di polveri o esalazioni.
2. Qualora al trasporto siano adibiti automezzi di modeste dimensioni privi di compattatore, il Comune può prevedere l'utilizzo di uno o più stazioni di trasferimento, nelle quali i rifiuti siano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
3. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura, avaria o ogni altra circostanza compresi gli atti vandalici, fossero deteriorati o malfunzionanti.

Art. 50 Rilevazione dei conferimenti

1. Il Gestore della raccolta e trasporto è tenuto a dotare ciascuna squadra addetta alla raccolta domiciliare di strumentazione per la lettura dei dispositivi impiegati per la contabilizzazione dei conferimenti. Tali dispositivi sono applicati ai contenitori in dotazione alle utenze; le utenze devono utilizzare e custodire correttamente le attrezzature, esporre i contenitori in modo da consentire la lettura e non rimuovere, coprire o manomettere i dispositivi, segnalando tempestivamente eventuali guasti al Gestore.
2. La trasmissione dei dati tra i dispositivi di raccolta e server deve assicurare elevati livelli di sicurezza e prevenire la perdita di dati. Il sistema dovrà inoltre garantire la memorizzazione e la conservazione delle registrazioni relative a più giorni di servizio in caso di mancato scarico o assenza di linea di trasmissione.
3. Il Gestore della raccolta e trasporto deve garantire che i dati trasmessi al sistema centrale, siano immediatamente visibili, tramite accesso ad apposito portale web, anche da parte del Comune.
4. Il sistema deve essere in grado di:
 - a) geo-riferire le utenze domestiche e non domestiche;
 - b) consentire l'associazione tra le utenze e la dotazione di contenitori forniti dal Gestore della raccolta e trasporto;
 - c) definire la zonazione del territorio;
 - d) offrire la reportistica necessaria a verificare i conferimenti delle utenze domestiche e non domestiche, con la possibilità di definire tali report per zona, fascia temporale, tipologia di utenza, frazione merceologica raccolta;
 - e) in accordo con l'utilizzo dei mezzi, di rappresentare graficamente i servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio.
5. Ogni mezzo dedicato ai servizi dovrà essere in possesso di un sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remota e/o a server centrale, e con un intervallo di campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS.

6. Il sistema deve essere dotato della componentistica hardware e software necessaria per ottenere le seguenti prestazioni minime:
 - a) localizzazione dei veicoli in tempo reale su cartografia digitalizzata in automatico o a richiesta dell'operatore;
 - b) possibilità di aggiungere ulteriori *layer* alla cartografia di base in dotazione, con caratteristiche da concordare tra il fornitore e l'Ente;
 - c) localizzazione in continuo ed in contemporanea tramite sistema GPS e trasmissione dei dati con tecnologia GPRS o superiore, ricostruzione percorsi su cartografia informatizzata, memorizzazione e visualizzazione in *real time*;
 - d) ove previsto dal contratto di affidamento al Gestore dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, tracciatura dei percorsi effettivamente svolti dai mezzi di servizio con registrazione delle soste operative, degli eventi di presa in carico per i mezzi di raccolta e della messa in funzione del gruppo spazzante per le spazzatrici;
 - e) confronto tra servizio previsto e servizio effettuato, in termini grafici ed alfanumerici, e creazione di report sulle informazioni legate ai servizi;
 - f) rappresentazione grafica dei servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio.
7. Il sistema deve rilevare e trasmettere, per ogni punto del percorso e per ogni mezzo, almeno i seguenti dati:
 - a) coordinate geografiche,
 - b) data ed ora (ore, minuti e secondi),
 - c) velocità istantanea,
 - d) km parziali percorsi,
 - e) stato operativo.
8. Il sistema dovrà inoltre essere in grado di rilevare e trasmettere tutti i guasti, le avarie o le anomalie di servizio con le relative coordinate geografiche.
9. Il tracciato dovrà garantire la possibilità di caricamento dei dati su un qualsiasi tipo di cartografia o software GIS (*Teleatlas, Navteq, Arcview, Autocad, Google Earth, Dbcad, Terranova Sharc, MapInfo, ArcGIS, GeoMedia, ecc.*).

Art. 51 Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Il trattamento dei rifiuti urbani avviene presso l'impianto previsto dalla pianificazione sovracomunale vigente, o altri impianti autorizzati.
2. I materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta non possono essere conferiti in impianti di smaltimento.

TITOLO V - SANZIONI

Art. 52 Controlli ed accertamenti

1. Le attività di controllo e accertamento delle violazioni del presente Regolamento e più in generale alle norme di igiene ambientale sono svolte dagli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché per le materie di specifica competenza, dalle guardie ecologiche, anche volontarie, se istituite, da dipendenti del Gestore della raccolta e trasporto specificamente incaricati, dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge, dal personale di altri Enti preposti al controllo.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili.
3. Le segnalazioni degli utenti avvengono secondo quanto previsto dalla Carta della Qualità dei servizi e tramite il Portale "Trasparenza Rifiuti" del servizio, con tempi e modalità ivi stabiliti.

Art. 53 Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, oltre al recupero delle spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Per le condotte già disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 si applicano le relative sanzioni speciali, tra cui in particolare: abbandono/deposito incontrollato (art. 255), combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis), abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-ter).
2. Nei casi di violazione delle norme d'uso del servizio di igiene urbana di seguito elencate, si applicano le sanzioni, nell'ambito della forbice edittale di cui al comma 1 (fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e/o dal Codice penale, ove ricorra):
 - a) Conferimento nei contenitori per rifiuti urbani di rifiuti non conferibili (es. rifiuti speciali, inerti, rifiuti urbani pericolosi se non negli appositi contenitori dedicati): da € 100,00 a € 500,00;
 - b) Immissione nei contenitori di residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti non protetti, materiali dannosi per i mezzi di raccolta: da € 50,00 a € 200,00;
 - c) Rovistamento o prelievo non autorizzati di rifiuti: da € 25,00 a € 100,00;
 - d) Uso improprio dei contenitori o esposizione dei rifiuti senza utilizzare i contenitori in dotazione: da € 50,00 a € 200,00;
 - e) Danneggiamento o imbrattamento dei contenitori: da € 50,00 a € 400,00 (resta fermo l'eventuale risarcimento del danno);
 - f) Mancato o tardivo ritiro dei contenitori per la raccolta domiciliare: da € 25,00 a € 200,00;
 - g) Esposizione dei contenitori in orari diversi da quelli previsti dalla Carta della Qualità/Carta dei Servizi: da € 25,00 a € 200,00;
 - h) Apposizione di scritte/affissioni su contenitori senza autorizzazione: da € 25,00 a € 200,00;

- i) Conferimento nell'indifferenziato di frazioni per cui è istituita la raccolta differenziata: da € 25,00 a € 200,00;
 - j) Imbrattamento del suolo con escrementi di animali: da € 50,00 a € 500,00;
 - k) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi: da € 25,00 a € 200,00;
 - l) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti: da € 50,00 a € 400,00;
 - m) Inadempimento agli obblighi di pulizia delle aree mercatali: da € 50,00 a € 300,00;
 - n) Mancata riconsegna al Gestore, alla cessazione della posizione tariffaria, dei contenitori assegnati (vuoti e puliti): da € 100,00 a € 500,00;
 - o) Altre violazioni al presente Regolamento non altrimenti tipizzate: da € 25,00 a € 400,00.
3. In caso di violazioni riferibili ad utenze condominiali, la sanzione è applicata alla singola utenza, se individuata; in caso contrario è applicata all'amministratore o al responsabile del condominio.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689; autorità competente è il Dirigente/Responsabile del Servizio comunale competente, ai sensi dell'art. 17 della medesima legge. Il pagamento in misura ridotta è regolato dall'art. 16 L. 689/1981; la Giunta comunale può determinare un importo diverso del pagamento in misura ridotta, entro i limiti edittali minimo e massimo, in deroga alla regola generale dell'art. 16, primo comma.
5. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.
6. A chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 ovvero dall'art. 650 c.p., ove ne ricorrano i presupposti.